

Caso n. 7 del 17.11.2021

Gruppo: FIAMINGO

Componenti del gruppo: Giulia Fiamingo, Federica Fleischmann, Emma Lucia Donvito

Discussione in aula: SI

Parere sul caso:

L'imputato potrebbe essere chiamato a rispondere di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), una fattispecie speciale rispetto all'omicidio comune caratterizzata dalla mitigazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quest'ultimo; difatti è prevista la pena della reclusione da sei a quindici anni. Elemento costitutivo dell'omicidio del consenziente, come affermato dalla giurisprudenza, è rappresentato dal consenso che deve essere personale, effettivo (ovvero serio, esplicito e non equivoco), valido e senza riserve; inoltre si sottolinea che esso deve perdurare sino al momento della commissione del fatto e che non sussistono requisiti di forma dato che esso può manifestarsi anche attraverso un comportamento concludente. È necessario segnalare che la fattispecie di cui all'art. 579 c.p., reato procedibile d'ufficio, comprende due interessi facenti capo al medesimo soggetto corrispondenti al diritto alla vita, un diritto inviolabile e fondamentale della persona ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, e la libera volontà della vittima. Nel caso in esame non risultano applicabili né le circostanze aggravanti dell'omicidio di cui agli art. 576 e 577 c.p., in quanto trattasi di un diverso titolo di reato, e all'art. 61 c.p. (circostanze aggravanti comuni), né la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., dal momento che "nella attuale coscienza sociale il sentimento di compassione o di pietà è incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo. Non può quindi essere ritenuta di particolare valore morale la condotta di omicidio di persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica" (in questi termini, sentenza n. 50378/2018 della Cassazione Penale sez. I). Si evidenzia infine l'inapplicabilità della scriminante di cui all'art. 50 c.p. sia in quanto il consenso nel caso in esame è elemento costitutivo della fattispecie criminosa, sia perché essa non può operare per i diritti indisponibili quale risulta essere il bene della vita.

L'imputato altresì non può essere chiamato a rispondere di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), reato procedibile a querela della persona offesa che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni, in quanto l'introduzione nell'abitazione del generale Distefano era avvenuta su invito di quest'ultimo, che aveva quindi prestato espresso consenso, protratto per tutta la permanenza. Inoltre si evidenzia che, nell'eventualità in cui il generale Distefano e suo figlio fossero conviventi, "il consenso di uno dei conviventi esprime il consenso tacito degli altri" (in questi termini, sentenza n. 31276/2020 della Cassazione Penale sez. V).